C/M/S/ Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Newsletter

Nuova imposta sulle transazioni finanziarie - La *Tobin Tax*

6 Marzo 2013

1. Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi
2. Operazioni su strumenti finanziari derivati
3. Operazioni ad "Alta Frequenza"
4. Indeducibilità
5. Accertamento, riscossione e sanzioni

L'art. 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cd. legge di stabilità 2013) ha introdotto una nuova imposta sulle transazioni finanziarie, la quale troverà applicazione a far data dal 1.3.2013, per talune tipologie di operazioni, dall'1.7.2013, per le rimanenti. Le modalità di applicazione del tributo sono state disciplinate dal decreto attuativo firmato dal Ministro dell'economia e delle finanze il 21 febbraio u.s..

L'imposta si applica a **tre diverse fattispecie**:
1. trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi (comma 491);
2. contratti derivati e su titoli che abbiano come sottostante le azioni di cui sopra (comma 492);
3. operazioni "ad alta frequenza" (comma 495).

1) Operazioni su azioni e strumenti finanziari partecipativi

1.1) Oggetto del tributo

A decorrere dall'1.3.2013, l'imposta troverà applicazione con riguardo ai trasferimenti di proprietà:
- di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 2346, comma 6, c.c., emessi da società residenti (in base alla sede legale) nel territorio dello Stato (sono, quindi, escluse, ad esempio, le quote di s.r.l.). A tal fine sono assoggettati ad imposta anche le azioni e gli altri strumenti finanziari partecipativi emessi per effetto della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni, ad eccezione delle azioni di nuova emissione;
- di titoli rappresentativi dei predetti strumenti (certificati di deposito e altri certificati rappresentativi dei predetti strumenti), indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente il titolo rappresentativo.

La norma precisa che l'imposta non si applica se il trasferimento di proprietà avviene a seguito di successione o donazione.

1.1.1) Esclusioni

Sono esclusi dall'imposta:
- le c.d. "operazioni sul mercato primario", ovvero le operazioni di emissione e annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari;
- le operazioni di acquisto di azioni di nuova emissione e conversione di obbligazioni in azioni di nuova emissione;
- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli;
- i trasferimenti nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli a seguito di concessione o assunzione in prestito o di operazioni di rivendita con patto di riacquisto o di acquisto con patto di rivendita o di "buy-sell back" o di "sell-buy back";
- le operazioni su azioni o quote di OICR, incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile;
- i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (ai sensi della direttiva 2004/39/CE) emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro;
- le transazioni e le operazioni tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo (ex art. 2359, comma 1, n. 1-2 e comma 2, c.c.) o che sono controllate dalla stessa società;
- le operazioni effettuate nell'ambito di operazioni di riorganizzazione aziendale.

1.2) Soggetti passivi

L'imposta è **dovuta dall'acquirente** (il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento della proprietà; in caso di mandato, anche senza rappresentanza, si considera acquirente il mandante), indipendentemente dalla sua residenza e dal luogo di conclusione del contratto.

Tuttavia, al versamento dell'imposta provvedono le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi i notai che intervengono nella formazioni o autentica degli atti relativi alle operazioni e gli intermediari non residenti (le cui modalità di identificazione saranno meglio definite con un apposito Provvedimento). Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli sopra indicati, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente.

1.2.1) Esenzioni

L'imposta sul trasferimento di azioni e di strumenti partecipativi non si applica alle operazioni che hanno come controparte:

- la Banca Centrale Europea;
- l'Unione Europea;
- le banche centrali degli Stati membri dell'Unione Europea;
- le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche riserve ufficiali di altri Stati;
- gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni soggette ad imposta nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi (c.d. *"market making"*), limitatamente alla stessa;
- i soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni soggette ad imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente;
- gli enti di previdenza obbligatori (pubblici e privati), nonché le forme pensionistiche complementari;
- le operazioni di c.d."finanza etica".

1.3) Base imponibile

La base imponibile è costituita dal **"valore della transazione"** rappresentato dal valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto.

1.4) Aliquota d'imposta

L'imposta è dovuta in misura proporzionale, con aliquote differenziate nel tempo:

2013	Dal 2014	
0,22%	0,20%	trasferimenti che non avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione
0,12%	0,10%	trasferimenti in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

1.5) Versamento, accertamento e riscossione

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello del trasferimento della proprietà delle azioni o degli strumenti finanziari. Un apposito Provvedimento di prossima emanazione individuerà le modalità di versamento ed assolvimento degli adempimenti dichiarativi.

L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto del 21 febbraio 2013 è versata entro il 16 luglio 2013.

2) Operazioni su strumenti finanziari derivati

2.1) Oggetto del tributo

Dall'1.7.2013, sono soggette ad imposta fissa:

- le operazioni su strumenti finanziari derivati, che abbiano come sottostante prevalente uno o più degli strumenti finanziari di cui al § 1.1 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui sopra;
- le operazioni sui valori mobiliari che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al § 1.1 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più di tali strumenti finanziari, inclusi *warrants*, *covered warrants* e *certificates*.

L'imposta si applica, quindi, agli strumenti finanziari derivati che riguardano prevalentemente azioni, altri strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi degli stessi. Pertanto, l'imposta non è dovuta in relazione agli strumenti finanziari derivati relativi ad obbligazioni, merci, tassi di interesse e valute.

Si applicano le medesime esclusioni ed esenzioni previste per i trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui al § 1.1.

L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti.

2.2) Soggetti passivi

I soggetti passivi del tributo sono **le controparti** delle operazioni.

Tuttavia, il versamento è effettuato dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi i notai che intervengono nella formazioni o autentica degli atti relativi alle operazioni e gli intermediari non residenti (le cui modalità di identificazione saranno definite con un apposito Provvedimento).

Qualora nell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi, l'imposta è versata dal contribuente.

2.3) Base imponibile e misura dell'imposta

L'imposta è dovuta in **misura fissa** facendo riferimento alla tipologia di strumento e al valore nozionale del contratto, nei seguenti ammontari (come da tabella allegata alla legge n. 228/2012) che si riducono a 1/5 se le operazioni avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

a) contratti *futures, certificates, covered warrants* e contratti di opzione su rendimenti, misure o indici relativi ad azioni

Valore nozionale del contratto	Misura fissa dell'imposta
0 – 2.500,00 euro	0,01875 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro	0,0375 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro	0,075 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro	0,375 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro	0,75 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro	3,75 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro	7,5 euro per ciascuna controparte
Superiore a 1.000.000,00 di euro	15,00 euro per ciascuna controparte

b) contratti *futures, warrants, certificates, covered warrants* e contratti di opzione su azioni

Valore nozionale del contratto	Misura fissa dell'imposta
0 – 2.500,00 euro	0,125 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro	0,25 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro	0,50 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro	2,50 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro	5,00 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro	25,00 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro	50,00 euro per ciascuna controparte
Superiore a 1.000.000,00 di euro	100,00 euro per ciascuna controparte

c) contratti di scambio (*swaps*) su azioni e relativi rendimenti, indici o misure

d) contratti a termine collegati ad azioni e relativi rendimenti, indici o misure

e) contratti finanziari differenziali collegati alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure

f) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento alle azioni ed ai relativi rendimenti, indici o misure

g) combinazione di contratti o di titoli sopraindicati

Valore nozionale del contratto	Misura fissa dell'imposta
0 – 2.500,00 euro	0,25 euro per ciascuna controparte
2.500,00 – 5.000,00 euro	0,50 euro per ciascuna controparte
5.000,00 – 10.000,00 euro	1,00 euro per ciascuna controparte
10.000,00 – 50.000,00 euro	5,00 euro per ciascuna controparte
50.000,00 – 100.000,00 euro	10,00 euro per ciascuna controparte
100.000,00 – 500.000,00 euro	50,00 euro per ciascuna controparte
500.000,00 – 1.000.000,00 euro	100,00 euro per ciascuna controparte
Superiore a 1.000.000,00 di euro	200,00 euro per ciascuna controparte

2.4) Versamento, accertamento e riscossione

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro **il giorno 16 del mese** successivo a quello della conclusione del contratto, per le operazioni su strumenti finanziari derivati, e del trasferimento della titolarità, per le operazioni sui valori mobiliari.

3) Operazioni ad "Alta Frequenza"

3.1) Oggetto del tributo

Sono soggette ad imposta proporzionale le c.d. "operazioni ad alta frequenza", ovverosia le operazioni relative ad azioni e strumenti finanziari partecipativi di cui al § 1.1 e strumenti derivati di cui al § 2.1 generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla cancellazione ed alla modifica di ordini, con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo.

3.2) Soggetti passivi

L'imposta sulle operazioni ad alta frequenza è dovuta dal "soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini", individuato dal decreto attuativo nel "soggetto che immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni".

Tuttavia, anche in tal caso, l'imposta, ove possibile, è prelevata e versata dall'intermediario che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione.

3.3) Base imponibile

La base imponibile nel caso di operazioni ad "alta frequenza" è rappresentata dal valore degli ordini annullati e modificati che eccedono la soglia del 60 per cento rispetto al valore degli ordini immessi e modificati, con riferimento ai singoli strumenti finanziari e per singola giornata di negoziazione.

3.4)	**Aliquota d'imposta**	L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,02%.
3.5)	**Versamento, accertamento e riscossione**	L'imposta dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di invio, cancellazione o modifica degli ordini. L'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà effettuati fino alla fine del terzo mese solare successivo alla data di pubblicazione del decreto del 21 febbraio 2013 è versata entro il 16 luglio 2013.
3.6)	**Decorrenza**	In relazione alle operazioni ad alta frequenza, l'imposta si applica a decorrere: – dall'1.3.2013, alle operazioni ad alta frequenza relative a trasferimenti di azioni e strumenti finanziari partecipativi; – dall'1.7.2013, alle operazioni ad alta frequenza relative a operazioni su strumenti finanziari derivati.

4) Indeducibilità

La "Tobin tax" non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

5) Accertamento, Riscossione e Sanzioni

Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni si applicano le disposizioni generali di cui al D.Lgs. 471/1997 per quanto riguarda i ritardati e omessi versamenti e le sanzioni in materia di IVA, in quanto compatibili, per le violazioni relative alla dichiarazione.

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati Vi preghiamo di contattare:

Stefano Chirichigno
stefano.chirichigno@cms-aacs.com

Massimo Pellecchia
massimo.pellecchia@cms-aacs.com

ROMA
Via Agostino Depretis, 86
00184
Italia
T - +39 06 478151
F - +39 06 483755

MILANO
Via Michelangelo Buonarroti, 39
20145
Italia
T - +39 02 48011171
F - +39 02 48012914

TIRANA
Rr. Sami Frashëri
Red Building - 1 Floor
Albania
T - +355 44 302123
F - +355 42 400737

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Gli studi di CMS sono:
CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italia);
CMS Albiñana & Suárez de Lezo, S.L.P. (Spagna);
CMS Bureau Francis Lefebvre S.E.L.A.F.A. (Francia);
CMS Cameron McKenna LLP (Regno Unito);
CMS DeBacker SCRL/CVBA (Belgio);
CMS Derks Star Busmann N.V. (Paesi Bassi);
CMS von Erlach Henrici Ltd (Svizzera);
CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern (Germania);
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Austria) e
CMS Rui Pena, Arnaut & Associados RL (Portogallo).

Uffici di CMS ed associati CMS nel mondo: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Lisbona, Londra, Madrid, Parigi, Roma, Vienna, Zurigo, Aberdeen, Algeri, Amburgo, Anversa, Barcellona, Belgrado, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Casablanca, Colonia, Dresda, Dubai, Duesseldorf, Edimburgo, Francoforte, Kiev, Lione, Lipsia, Lubiana, Lussemburgo, Milano, Monaco, Mosca, Pechino, Praga, Rio de Janeiro, Sarajevo, Siviglia, Shanghai, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia e Zagabria.

www.cms-aacs.com
www.cmslegal.com

© CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni